

# I CONFINI DELL'AREA SCIABILE FRA LEGGE E AFFIDAMENTO: FUORIPISTA E RESPONSABILITÀ CIVILE

di *Umberto Izzo\**

**Sommario:** 1. Fuoripista: oggetto di marketing e «via di fuga» da una sicurezza normativamente imposta. – 2. L'art. 17 della legge n. 363/2003: genesi di una norma posta a tutela dei gestori delle aree sciabili. – 3. Esiste una nozione normativa di «percorso fuoripista»? L'esito (inappagante) dello slalom fra le leggi regionali. – 4. Il fuoripista: cinetico, inconsapevole e volontario. – 4.1. Il fuoripista «cinetico». – 4.2. Il fuoripista «inconsapevole». – 4.3. Il fuoripista «volontario» sorvegliato dall'affidamento.

## 1. Fuoripista: oggetto di marketing e «via di fuga» da una sicurezza normalmente imposta.

L'offerta turistica connessa agli sport invernali propone ormai un ventaglio assai ampio di discipline sportive concepite per intercettare una domanda di neve fattasi sempre più esigente e articolata. Per appagare il mai domo *sensation seeking* dell'utenza, i gestori delle aree sciabili guardano con favore alla crescente passione per la pratica dello sci fuori pista, che risponde all'immagine (o meglio: al «capitale esperienziale», nel lessico caro agli esperti di marketing) che della fruizione turistica della neve si tende a dare nelle campagne pubblicitarie concepite per attrarre il turista sulla montagna invernale<sup>1</sup>.

I gestori delle aree sciabili, partecipi dei mutamenti in atto in un mercato del prodotto turistico “neve” ormai maturo e alle prese con tendenze recessive, competono per acquisire nuovi utenti, predisponendo impianti dedicati alla discesa con lo slittino, bob, materiali gonfiabili e allestendo *snowparks* per le evoluzioni in snowboard.

A dispetto di queste nuove attrattive, un numero sempre più vasto di sciatori sceglie di vivere un'esperienza radicalmente diversa per appagare le emozioni attese da

---

\* Associato di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

<sup>1</sup> Per approfondimenti sul nesso fra sci e turismo invernale alla luce del ruolo che in tale contesto svolge la responsabilità civile conseguente a incidenti sciistici sia consentito il rinvio a U. IZZO, *Safety and liability in the practice of skiing: how law and cognitive sciences shape the driving factor of winter tourism*, in 12 *Entertainment & Sport Law Journal*, in OA, <https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.6/>, 2014.

una giornata sui cristalli bianchi. La parola d'ordine è allontanarsi dai tracciati di aree sciabili ormai trasformate in caroselli tecnologici, ove nulla può essere lasciato al caso per effetto delle stringenti previsioni di sicurezza poste dalla legge n. 363/2003 (dalla battitura, all'innervamento artificiale, alla predisposizione di ogni sorta di precauzione passiva e di un corredo segnaletico assai puntiglioso).

La «fuga» dalle aree sciabili sembrerebbe implicare il rifiuto dell'idea di «sicurezza» che si associa normativamente a queste ultime, per lasciarsi tentare dal cemento col c.d. «fuoripista», sintagma trasformatosi per sincrasi in parola autonoma, che, anche lessicalmente, simboleggia il desiderio dell'individuo di star fuori dai luoghi deputati alla pratica sicura delle discipline sciistiche<sup>2</sup>.

Per uno sciatore che si ritiene ormai provetto, uscire dal perimetro di una pista resa liscia come un biliardo e dotata di accorgimenti di sicurezza tali da non solleticare più sfide alle proprie abilità è una tentazione irresistibile. Il paradosso sotteso a questa dinamica è che l'utente dell'area sciabile, guadagnata la quota avvalendosi degli impianti di risalita che di quest'area sono parte integrante (secondo la definizione recata dalla legge n. 363/2003), decide di varcare la sottile linea che delimita l'area sciabile, col suo corredo di regole, obbligazioni di sicurezza e precauzioni. E si avventura in uno spazio ove la rete di protezione apprestata da questo sempre più fitto apparato giuridico si dissolve di colpo, per effetto della (almeno apparentemente) inequivoca previsione recata dall'art. 17, legge n. 363/2003.

Varcando quel confine ideale, dunque, l'utente dell'area sciabile s'inoltra in uno spazio innevato ove poter ritrovare il gusto della sfida solitaria alle proprie abilità tecniche e cognitive, nella consapevolezza di addentrarsi in luoghi tanto immacolati quanto privi di accorgimenti posti a presidio della propria incolumità. Spazi ove l'eventualità di subire danni alla propria persona, o di cagionarne a terzi, non può essere rimproverata ad alcuno se non alla scelta di mettere alla prova le proprie abilità, sfidando i pericoli di un ambiente naturale sottratto all'intervento umano. Dove peraltro il rischio di incidenti aumenta sia sul piano della frequenza statistica che su quello della gravità delle conseguenze, sol che si consideri che il fuoripista, con l'infinita gamma di tracciati liberamente percorribili, prospetta l'eventualità che il teatro dell'infortunio sia talmente remoto e angusto da impedire interventi di soccorso efficaci e tempestivi. È nel fuoripista che lo sciatore, armato se del caso di ARVA (Apparecchio di Ricerca in Valanga: il secondo comma dell'art. 17 della legge 363/2003 prevede con una norma dai vaghi confini applicativi che «I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Sta di fatto che sempre più spesso l'offerta veicolata al pubblico dei potenziali utenti delle aree sciabili, sia nell'immaginario evocato dalle campagne pubblicitarie del marketing turistico che in modo più specifico da informazioni mirate, in vario mo-

---

<sup>2</sup> Da tempo il vocabolario Zanichelli definisce il fuoripista come lo «sci praticato su percorsi liberi, al di fuori delle piste».

do diffuse in loco dagli stessi gestori delle aree sciabili o da altri operatori turistici, offre la possibilità di solcare scenari selvaggi e ardimentosi che nulla hanno a che fare con i tracciati delle aree sciabili messe in sicurezza nel comprensorio. Viene così solleticato quel *quid* attrattivo che induce il turista-sciatore a scegliere la propria località di soggiorno invernale anche in funzione della possibilità di praticare il fuoripista, col bagaglio d'inedite emozioni suscitate a livello cognitivo proprio dall'assenza di sicurezza implicata nella scelta di esercitare questa pratica<sup>3</sup>.

È evidente come l'assunzione di rischio connaturata al fuoripista esiga, sotto il profilo giuridico, che lo sciatore, raggiunta la quota acquistando i servizi di risalita e transito nell'area sciabile predisposti dal gestore, abbia pienamente percepito i rischi sottesi alla propria scelta e sia perfettamente conscio di muoversi in un ambiente privo di cautele, ove la tutela dell'integrità fisica propria e altrui dipende esclusivamente dal proprio livello di perizia, prudenza e attenzione e ove peraltro implicitamente si accetta di fronteggiare l'alea, mai pienamente padroneggiabile dalla perizia umana, di fenomeni valanghivi naturali o fatalmente provocati da altri adepti del fuori pista (salvo comportamenti che tali non sono, i quali, pur essendo soggetti all'esorcismo del legislatore penale, evocano regolarmente infuocati dibattiti all'indomani del verificarsi di ciò che i titoli mediatici periodicamente definiscono «la valanga assassina»).

Qui la responsabilità civile lascia il campo all'ammonizione dissuasiva del codice penale, che anticipa la soglia di punibilità rispetto all'inverarsi del danno, in una ritirata che sul piano dell'*ex post* compensativo lascia vivere l'ipotesi che l'art. 2043 c.c., a seguito degli accertamenti condotti sul piano penale, possa contare su elementi probatori sufficienti a consentire al danneggiato dalla valanga di muovere con successo la sua azione risarcitoria nei confronti dell'eventuale autore materiale del moto in fuoripista che abbia alterato l'instabile equilibrio dei cristalli di neve, provocando la valanga dannosa. In un contesto nel quale l'art. 1227 c.c., peraltro, darà voce all'esigenza di valorizzare l'assunzione del rischio del danneggiato, ove la vittima della valanga sia a sua volta un amante delle bianche distese immacolate.

Scenari tipici di questo primo modo di intendere la responsabilità civile nel fuoripista consegnano al civilista la consapevolezza di essere, tutto sommato, al traino dell'accertamento processuale dei fatti condotto sul piano penale<sup>4</sup>.

Il tema del fuoripista prospetta un secondo ordine di problemi quando invece impone di riflettere sulla delimitazione giuridicamente rilevante dei confini dell'area sciabile che il gestore è chiamato a considerare per segnalare in modo inequivoco agli utenti dell'area sciabile dove termina l'ambito spaziale soggetto agli obblighi di sicurezza che a lui fanno capo in base all'art. 3, legge n. 363/2003.

---

<sup>3</sup> Su cui volendo, anche per esplorare le dinamiche cognitive che influenzano il funzionamento delle regole di responsabilità civile sui campi da sci, S. ROSSI, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci: alla ricerca di un senso*, in U. IZZO (a cura di), *La montagna*, Vol. I del Trattato *La responsabilità civile e penale degli sport del turismo* (a cura di G. Fornasari, U. Izzo, L. Lenti, F. Morandi), Torino, 2013, p. 3, spec. p. 11 ss.

<sup>4</sup> Per tutti gli approfondimenti del caso, S. ROSSI, *Sci fuori pista e responsabilità penale*, in U. IZZO, *La montagna*, cit., p. 367 ss.

Si tratta di scongiurare l'eventualità del fuoripista involontario, che veda l'utente dell'area sciabile impostare inavvertitamente la propria sciata in un percorso imbiancato dalla neve che in realtà insiste fuori dall'area ove fare affidamento sull'aspettativa di sicurezza posta dalla legge e per altro verso acquistata concludendo il contratto per la fruizione dell'area sciabile. Non si tratta di un problema da poco, se si considera che le aree sciabili non posseggono connotati plastici e immutabili, e sono immerse in un ambiente naturale ove il sopraggiungere di pessime condizioni meteo e di visibilità è un'eventualità da mettere in conto, che rientra nel novero della prevedibilità.

Nel disciplinare compiutamente il modo di essere del concetto di «sicurezza» all'interno delle aree sciabili, la legge n. 363/2003 delimita sul piano spaziale l'efficacia delle proprie previsioni, individuando nel primo comma dell'art. 17 la nozione di «percorso fuori pista»<sup>5</sup>. Come noto la norma recita: «il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi».

Interpretare questo enunciato normativo per dargli un senso applicativo nella realtà del contenzioso propiziato dagli incidenti verificatisi ai confini delle piste implica condurre un'analisi a più livelli. Si tratta, infatti, di:

1. analizzare la genesi della norma nel sistema della legge n. 363/2003;
2. svolgere un'interpretazione sistematica, raccordando la previsione della normativa statale alle normative regionali;
3. verificare come la norma (abbia trovato e) possa trovare applicazione in giurisprudenza.

## **2. L'art. 17 della legge n. 363/2003: genesi di una norma posta a tutela dei gestori delle aree sciabili**

Quanto al primo punto dello schema di analisi che ci siamo proposti di solcare, si può osservare che nei lavori preparatori della legge n. 363/2003 la previsione contenuta oggi dall'art. 17 della normativa fa la sua comparsa il 13 marzo 2003, quando la commissione cultura della Camera dei deputati elabora il testo base della legge destinata ad essere adottata a ridosso del Natale di quell'anno, modificando sensibilmente l'impianto del testo di iniziativa parlamentare C. 1015 presentato alla camera dei deputati il 26 giugno 2001. Il testo predisposto dalla commissione cultura recepisce gli esiti di una indagine conoscitiva che la Commissione conduce con le parti interessate all'adozione del provvedimento:

---

<sup>5</sup> Il tema del fuoripista è analizzato da F. BISANTI, *Oltre le palinature: la responsabilità civile nel fuoripista*, in U. IZZO, *La montagna*, cit., p. 229 ss.; R. CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, p. 37; M. DEL ZOTTO, *Fuoripista: regole cautelari e responsabilità*, in *Professione montagna*, 2008, p. 82, il quale, però, si avventura ben oltre i paletti dell'art. 12 delle preleggi, per affermare che «la prescrizione dell'art. 17 della l. 363/03 pone un divieto implicito e generale di praticare lo sci fuori pista».

La Commissione ha pertanto deliberato lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva, nel corso della quale sono stati auditi i rappresentanti della FIS (federazione italiana sport invernali), del CAI, del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, del collegio nazionale delle guide alpine e dei maestri di sci, del collegio nazionale dei maestri di sci, oltre che dell'AMSI (l'associazione maestri di sci italiani), degli addetti alla sicurezza delle piste, degli operatori economici del settore (l'ANEF, l'associazione degli esercenti gli impianti a fune, ed i direttori di stazioni) e dell'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

Per un giudizio complessivo sulla compatibilità degli interventi proposti con le competenze regionali, è stata, inoltre, audita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome i quali hanno espresso comunque la loro soddisfazione in senso generale per la normativa che si andava elaborando. L'attività conoscitiva svolta ha fatto emergere una sostanziale condivisione sull'utilità di un intervento che garantisca un nucleo di norme generali per il rafforzamento delle misure di sicurezza sulle piste da sci. Fra gli elementi problematici emersi e che poi non sono stati inclusi nel testo unificato si possono segnalare quelli relativi all'obbligo di assicurazione per gli sciatori e l'opportunità di regolamentare anche l'attività sciistica al di fuori delle piste, mentre è stata condivisa l'indicazione, non presente nelle proposte di legge originarie e, invece, introdotta nel testo unificato, dell'opportunità di un intervento di sostegno economico per la messa in sicurezza delle piste tramite il potenziamento degli impianti di innevamento, o la creazione di nuovi, anche e soprattutto nei casi di siccità invernale (cfr. l'intervento del Deputato Airoidi, Relatore nella seduta della Camera dei deputati del 23 giugno 2003, Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi: Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, 1051-1991-3534-3630-3633-3652) (*ore 20,10*).

Si era, dunque, discusso in merito all'opportunità di regolamentare l'attività sciistica fuori dalle piste, ma il confronto con i portatori di interesse aveva fatto emergere la preoccupazione di limitare l'operatività di tale regolamentazione all'ambito spaziale perimetrato dall'estensione delle piste medesime. A tale preoccupazione ci si è impegnati a dar risposta, in modo per la verità piuttosto maldestro sul piano della tecnica normativa, coniato il fraseggio che l'art. 17 della legge lascia alla riflessione dell'interprete.

### **3. Esiste una nozione normativa di «percorso fuoripista»? L'esito (inappagante) dello slalom fra le leggi regionali**

Se si prova a dare alla norma un significato sistematico, attento alla concordanza delle definizioni impiegate dal legislatore, ci si imbatte nel seguente ordine di considerazioni.

Il significato di tale norma si deve ricavare attribuendo un senso alla nozione normativa di «percorso fuori pista servito dagli impianti medesimi». Una nozione articolata, che si compone di una serie di enunciati normativi, privi di definizione univoca

nel testo della legge n. 363. Quest'ultima definisce la nozione di area sciabile, che comprende sia gli impianti di risalita che le varie tipologie di piste. Ma il concetto di pista è presupposto dalla legge n. 363, non essendo definito in quella sede. La normativa nazionale sotto questo profilo non può che rinviare a quanto prescrive sul punto la legislazione di secondo livello, accumulatasi in tempi e con modalità assai diversificate su impulso dei legislatori di regioni e province autonome.

In molti casi, peraltro, la legislazione regionale intervenuta dopo l'emanazione della legge del 2003 ha ripetuto con formule a volte non coincidenti il dettato dell'art. 17.

Cominciamo col rilevare che in alcune regioni italiane il fuoripista non appare sui radar della legislazione locale. Così avviene in alcune regioni che pure sono certamente interessate da questo fenomeno sciistico, si vedano la legge regionale Veneto, 21 novembre 2008, n. 21, la legge regionale Liguria, 7 ottobre 2009, n. 40 e la legge regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1.

La legge della PAB<sup>6</sup>, nel definire all'art. 2 le aree sciabili attrezzate, precisa al terzo comma che:

3. Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

per poi ripetere all'art. 22, rubricato «Sci fuori pista», che

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita.

La legge del Piemonte (legge regionale Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2) si è spinta più in là, affermando all'art. 26. (Responsabilità):

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge. 2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o *negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita*<sup>7</sup>, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). 3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata *effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore* è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. 4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del

---

<sup>6</sup> L.P. Bolzano, 23 novembre 2010, n. 14.

<sup>7</sup> Recita a sua volta la norma richiamata per identificare l'itinerario sciistico: «f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo».

sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso. 5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

La legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26 (art. 16-*bis*, comma 3) sul punto si è invece limitata a statuire:

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2003, gli utenti delle superfici innestate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

La legge del Friuli, legge regionale Friuli-Venezia Giulia, 15 dicembre 2006, n. 27, prevede:

4-*bis*. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi *nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi*, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse (comma aggiunto dall'art. 2, comma 35, lettera c), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della stessa legge).

Diversamente, la legge della Basilicata, legge regionale Basilicata, 22 luglio 2009, n. 22, dispone:

Art. 16. Sci da discesa e sci di fondo fuori pista. «1. Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista. 2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve. 3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso».

Molto più articolata e foriera di potenziali dubbi applicativi la scelta abruzzese. La legge regionale Abruzzo, 8 marzo 2005, n. 24, prevede:

Art. 99. Sci fuoripista e sci alpinismo. 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza,

*purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.* 2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata. 3. In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso. 4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita<sup>8</sup>.

La legge Regione Val d'Aosta legge regionale 15 novembre 2004, n. 27, recante «Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34», prevede all'art. 7, rubricato «Sci fuori pista e sci-alpinismo»:

1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della L.R. n. 9/1992. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono

---

<sup>8</sup> La norma va letta alla luce delle disposizioni rilevanti dettate dalla medesima legge abruzzese.

Art. 4 Definizioni. 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente. 2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata: a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area; b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (snowboard); c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie; d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. "baby park") servite o meno da impianti di risalita; e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b); f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard; g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non può premunirsi. 3. *Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.*

Art. 65 Percorsi occasionali. 1. *Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.* 2. *Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione "percorso privo di manutenzione" e con adeguata segnaletica.* 3. *Provvisi di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.*

sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso<sup>9</sup>.

La legge regionale Marche 22 ottobre 2001, n. 22, all'art. 28-*bis* (aggiunto dall'art. 1, legge regionale 11 giugno 2012, n. 21), rubricato «Definizioni e norme di comportamento», nel comma 3, dispone:

Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/03, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre gli sciatori alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

In Molise il Reg. reg. Molise, 20 marzo 2007, n. 1, recante «Regolamento per la sicurezza nell'attività sportiva invernale sulle piste e sugli impianti», dispone all'art. 14, rubricato «Sci fuoripista e sci-alpinismo»:

1. I Comuni e/o i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Detto della previsione esplicita del fuoripista nelle normative locali, l'indagine deve proseguire, perché per verificare quando un «percorso» si collochi «fuori pista» diventa essenziale identificare l'ambito spaziale delimitato dalla nozione di «pista» sempre alla luce delle normative regionali.

Sul piano dei confini spaziali, il tracciato delle piste è spesso definito con cartografica precisione da una planimetria, che è quella che il futuro gestore allega alla domanda che segna l'avvio del procedimento amministrativo mercé il quale l'autorità designata dalla legislazione locale vaglia e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione della pista e al suo esercizio, provvedendo inoltre alla sua classificazione.

La planimetria o l'altra idonea documentazione fotografica e tecnica che identifica i confini della pista è in effetti prevista dalla più parte delle normative regionali vigenti.

Vediamole partitamente.

In Val d'Aosta l'art. 3, comma 5, legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, prevede:

---

<sup>9</sup> E vedi l'art. 2 della medesima normativa, rubricato «Individuazione delle aree sciabili», che prevede che: «1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 della L. n. 363/2003».

La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo: a) *planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo programmati*; b) *planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato: 1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti; 2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita; 3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste; 4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista; 5) i sistemi di protezione contro gli infortuni; 6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista; 7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.); 8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c); c) sezioni trasversali; d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000; e) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti il tracciato della pista; f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe; g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti: 1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.); 2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto); 3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.); 4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti; 5) proposta motivata di classificazione della pista; h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.*

In Piemonte, la legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, art. 8, prevede:

Elaborati di progetto per la classificazione – 1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia. 2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati: a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati; b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali; c) *planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportati: 1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A); 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d); d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali; e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti: 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e*

minima, superficie totale, orientamento dei versanti; 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche; 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile; f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico; g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate; h) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti l'area sciabile; i) *planimetria catastale* in scala non minore di 1:2000; j) proposta motivata di classificazione della pista.

Nella Provincia autonoma di Trento, l'art. 6, D.P.G.P. Trento 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg, recante «Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”», al comma 3 prevede:

Il progetto di massima dell'impianto funiviario deve essere costituito dai seguenti elaborati: a) *planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo e della eventuale pista di cui si intende promuovere la realizzazione*, dei tracciati degli impianti a fune o piste da sci finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie; b) *riproduzione su mappa catastale* dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie; c) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste da sci, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, funivie, ecc. con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi; d) profilo longitudinale della linea, nelle scale prescritte per ciascun tipo di impianto dalle norme tecniche di cui all'art. 30 della L.P., con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno oltre che sull'asse dell'impianto anche sotto le funi, e con l'indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali ... *Omissis*

Nella Provincia autonoma di Bolzano, il D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3, Regolamento d'esecuzione alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate», all'art. 10 così dispone:

Documentazione – 1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 9bis, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione: a) *sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore*; b) descrizione dettagliata dell'intervento previsto; c) descrizione degli obiettivi di sviluppo della zona sciistica a medio e lungo termine; d) descrizione delle ricadute prevedibili a livello socioeconomico e sull'economia locale. 2. La relazione del piano di settore contiene una descrizione dettagliata della documentazione di cui al comma 1. Se necessario, la Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può richiedere ulteriori documenti al fine della valutazione dello studio di fattibilità. 3. Il progetto definitivo di cui all'articolo 9, comma 2, è redatto da un tecnico abilitato o una tecnica abilitata e comprende la seguente documentazione: a) *sovrapposizione del tracciato sulla cartografia del piano di settore*; b) *planimetria del tracciato con l'indicazione delle aree interessate* da scavi o riporti di terreno, nonché

degli eventuali apprestamenti di sicurezza; c) *riproduzione del tracciato sulla mappa catastale*; d) indicazione delle sezioni trasversali del tracciato, rilevate ortogonalmente all'asse dello stesso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra; e) profilo longitudinale, rilevato sull'asse del tracciato; f) progetto definitivo delle eventuali opere artificiali; g) relazione paesaggistica.

In Veneto la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, all'art. 38 prevede che:

1. Il progetto di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza: a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari; b) *carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione*; c) *planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l'individuazione dell'ubicazione della pista in progetto*; d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti; e) descrizioni e schemi di eventuali opere d'arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale; f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato; g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all'articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso; h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l'accertamento dell'esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessare il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa; i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano qualora dall'accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe; j) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni; k) *mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate*, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità; l) proposta motivata sulla classificazione della pista; m) re-

lazione di valutazione d'incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC"; n) studio di impatto ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione; o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale "rendering" delle situazioni più significative; p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.

Nel Lazio l'art. 27 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, rubricato «Domanda per il riconoscimento di piste», prevede che:

Chi intenda realizzare una pista ovvero promuovere il riconoscimento di una pista esistente, deve presentare all'Amministrazione regionale del Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, apposita domanda in competente bollo, corredata dal progetto e dalla relazione illustrativa di cui ai successivi commi del presente articolo, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità, da parte del richiedente, di tutti o di una parte dei terreni interessati, al tracciato della pista stessa. Il progetto è costituito: 1) dalla corografia d'assieme con l'indicazione degli eventuali impianti di risalita in esercizio od in progetto e la loro portata oraria, nonché delle eventuali attrezzature ricettive, di ristoro e di parcheggio; 2) dalla riproduzione del tracciato in scala 1:500; 3) dalla riproduzione del tracciato, su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato completa dell'indicazione delle colture in atto nei terreni interessati e dell'elenco delle ditte proprietarie; 4) dal profilo altimetrico in scala 1:1000 con l'indicazione degli sterri, dei riporti ed altre opere di miglioria, nonché delle distanze progressive e delle sezioni e relative pendenze trasversali delle piste ogni 10 metri di dislivello.

In Friuli Venezia Giulia l'art. 1 del D.P.G.R. Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 1981, n. 0393/Pres., recante «Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone», dispone che:

La domanda di concessione per la costituzione e l'esercizio di impianti a fune va presentata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, corredata dal progetto di massima, il quale deve contenere la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell'impianto nonché delle sue pertinenze. Qualora la domanda di concessione sia corredata, in luogo del progetto di massima, dal progetto esecutivo, questo dovrà contenere la documentazione tecnica e amministrativa prescritta dalla normativa statale per ciascun tipo di impianto, nonché il piano parcelle d'esproprio. Unitamente al progetto deve venir allegata la seguente documentazione: – una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza; – una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso trattisi di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici; – l'autorizzazione della competente autorità forestale nei riguardi del vincolo idrogeologico. Qualora trattisi di impianti utilizzabili per la risalita di sciatori, *la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere an-*

*che l'indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.*

In Abruzzo l'art. 70 della legge regionale Abruzzo 8 marzo 2005, n. 24, rubricato «Catasto Piste» dispone che:

1. Il Servizio competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario. 2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati: a) *indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale*; b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio; c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate; d) *planimetria su mappa catastale*; e) accordi con proprietari dei terreni interessati; f) profilo longitudinale in scala adeguata; g) generalità del direttore della sicurezza piste.

In Lombardia il Reg. reg. 7 ottobre 2003 n. 22, all'art. 42, rubricato «Autorizzazione all'apprestamento della pista», prevede che:

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato: a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da: 1) *planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali*, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati; 2) *planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue: 2.1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti; 2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto a fune; 2.3) gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali alla pista; 2.4) le particolarità morfologiche della pista; 2.5) le opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti di terra, rete di canali per la raccolta di acque superficiali, ecc.); 2.6) le sezioni di cui al numero 3); 2.7) gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; 3) sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra; 4) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000; 5) *carta e relazione geologica relativa alla pista e alle aree limitrofe*, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto contro di esso; b) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti: 1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si sofferma, fra l'altro, sui seguenti punti: 1.1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.); 1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto); 1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano; 1.4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi; 2) de-*

scrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ove non possano essere rappresentati ai sensi della lettera a), numero 2.7); 3) proposta motivata di classificazione della pista.

In Molise la legge regionale Molise, 20 agosto 1984, n. 19, art. 52, rubricato «Documentazione per costruzione piste di discesa», prevede che:

Il concessionario dell'impianto di risalita o altro soggetto che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista. Il progetto è costituito da: – *riproduzione del tracciato su mappa catastale*; – profilo altimetrico su scale 1/1000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con intervallo minimo di 50 metri; – *riproduzione del tracciato su scala 1/5000 su carta topografica*; – descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare. (*omissis*).

In alcune regioni, di contro, la planimetria non è indicata dalla normativa regionale, anche se la formulazione delle norme autorizza a pensare che la planimetria venga acquisita nella relazione tecnica che il concessionario deve presentare all'autorità competente, così è in Emilia Romagna<sup>10</sup>, Marche<sup>11</sup>, Toscana<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Legge regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1, Art. 28, Richiesta di autorizzazione: «1. Possono presentare la richiesta dell'autorizzazione alla gestione delle piste: a) per le piste di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 26 il concessionario dell'impianto di risalita; b) per le piste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 26 in ordine di priorità: 1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull'asse della pista); 2) gli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di Enti locali; 3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita; 4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato. 2. Il richiedente deve presentare all'Ente competente: a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari; b) *progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, contenente tutti gli elementi tecnici ed in particolare le descrizioni e gli schemi di eventuali opere necessarie*, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale».

<sup>11</sup> Art. 16, legge regionale Marche 22 ottobre 2001, n. 22, Autorizzazione all'apprestamento ed esercizio delle piste da sci: «1. L'apprestamento di nuove piste da sci, la modifica delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie, nonché l'esercizio delle piste medesime, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione del Comune sul cui territorio insistono. Qualora le piste insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora le piste insistano sul territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore delle piste stesse, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati. 2. La richiesta di autorizzazione per l'apprestamento, la modifica e la gestione delle piste da sci e di opere accessorie alle stesse può essere presentata: a) per le piste da discesa dal concessionario dell'impianto di risalita; b) per le piste da fondo: 1) dal richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista; 2) dagli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di enti locali; 3) dal titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita. 3. Per ottenere l'au-

Nelle regioni Liguria e Piemonte non è dato riscontrare riferimenti alla documentazione atta ad identificare spazialmente, con precisione topografica, il concetto di pista, anche se la normativa di queste regioni prevede indicazioni certamente rilevanti a questo fine, nella misura in cui sono individuati inequivocabili obblighi di segnaletica rivolti al gestore delle piste.

Così la legge regionale Liguria 7 ottobre 2009, n. 40, Testo unico della normativa in materia di sport, all'art. 46, rubricato «Segnaletica delle piste», dispone:

1. Le piste aperte al transito degli utenti *sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.* 2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5. 3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti. 5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche: a) *integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;* b) all'inizio della pista, anche se posta all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnaletica relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni

---

torizzazione, di cui al comma 1, il richiedente deve presentare all'ente competente *il progetto delle opere da realizzare in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, corredato della documentazione indicata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 29, comma 2.*

<sup>12</sup> Legge regionale Toscana 13 dicembre 1993, n. 93, art. 15, Procedimento per il rilascio della concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto, prevede che: «1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5, qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana. 2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di gara, presentano all'ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere: a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti; b) le caratteristiche tecniche degli impianti; c) l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale; d) *la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;* e) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo; f) una relazione concernente la conformità dell'impianto al piano provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva; g) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari; h) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento; i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente».

della pista; c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1; d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili; e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche; f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita; g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap; h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI); i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche ... (*omissis*).

Nello stesso senso vedi anche l'art. 23 della già citata legge piemontese del 2009 (rubricato «Obblighi di delimitazione delle piste»):

1. *Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.* 2. *La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.* 3. *Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.* 4. *Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.* 5. *La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26: a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate; b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza; c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.* 6. *La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.*

E vedi la previsione dell'obbligo di segnalare il bordo pista anche nella legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26, che all'art. 16, comma 11, prevede:

Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio pista, in particolare: a) della *delimitazione della pista, in modo da consentire all'utente di riconoscere i bordi anche in condizioni di scarsa visibilità*.

Nelle altre regioni italiane ove insistono aree sciabili, e segnatamente Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, la normativa regionale vigente sembra tacere sull'elemento che permette di individuare univocamente l'ambito topografico-spaziale sotteso al concetto di pista, cui l'art. 17, legge n. 363/2003 rinvia.

Si segnala da ultimo la legge regionale Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26, recante «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», che all'art. 13 (Aree sciabili e aree sciabili attrezzate) prevede:

1. Su proposta delle comunità montane, conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, *la Giunta regionale delimita le aree sciabili*, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 14. *Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve*. 2. *La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata*. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d' innevamento, se presenti. 3. *L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata* e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> La normativa lombarda prosegue, prevedendo che:

«4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

a) piste di discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;

c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve.

5. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola, adeguatamente segnalati, per la pratica dello sport cui sono destinate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge n. 363/2003.

6. L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.

7. La comunità montana autorizza l'apprestamento di una pista dopo aver accertato che il progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché alle caratteristiche tecniche definite con il regolamento di cui al comma 15.

8. La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla Giunta regionale,

Tiriamo le fila di questa per molti versi pedante e noiosa ricognizione fra le pieghe della normativa sciistica regionale italiana. L'esito di questa verifica interpretativa condotta sul piano sistematico non lascia altra possibilità all'interprete se non quella di concludere che la nozione normativa di «percorso fuori pista» non è definita dalla legislazione nazionale vigente e certamente non lo è univocamente se si guarda alla legislazione regionale.

Alla luce dell'analisi che si è voluto svolgere fra i tornanti del diritto regionale italiano, chi volesse sostenere che le planimetrie assumono valore dirimente per definire l'ambito spaziale di operatività della nozione (negativa) di percorso fuori pista, dovrebbe rassegnarsi a constatare che tale nozione sarebbe suscettibile di variare

---

che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

9. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:

- a) la conformità all'autorizzazione rilasciata;
- b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;
- c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
- d) l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
- e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
- f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.

10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.

11. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, anche all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare, essi precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.

12. Gli addetti al servizio di soccorso svolgono attività di pronto intervento per prestare i primi soccorsi e per trasportare l'infortunato sino ad affidarlo agli ordinari servizi di soccorso.

13. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FIS, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).

14. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico delle aree sciabili di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento e specificandone i compiti da svolgersi senza oneri a carico della Regione.

15. La Giunta regionale definisce con regolamento:

- a) le caratteristiche tecniche delle piste;
- b) la documentazione da allegare al progetto di apprestamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tra cui in particolare una relazione redatta da tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, che attesti il rispetto per l'ambiente, l'idoneità idrogeologica e l'assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;
- c) i requisiti dei direttori delle piste;
- d) i compiti degli addetti al servizio piste;
- e) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
- f) le modalità di utilizzo delle piste di sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking».

da regione a regione, con la conseguenza di creare un *vulnus* costituzionale, poiché, ove si ritenesse che la portata applicativa dell'art. 17, legge n. 363/2003 possa allargarsi o restringere in funzione delle diverse scelte operate dai legislatori regionali, si finirebbe per incidere sul limite dell'ordinamento civile che l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. imporrebbe ai legislatori regionali di rispettare.

A dispetto di questa conclusione va preso atto che alcune regioni si sono affrettate a legiferare sul punto. In particolare si segnalano le scelte «creative» della regione Piemonte e della regione Abruzzo.

Vediamo la prima.

La norma rilevante (art. 26, legge regionale Piemonte n. 2/2009) recita:

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o *negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f)* [ovvero i percorsi fuoripista o misti], *ancorché siano serviti dagli impianti di risalita*<sup>14</sup>, *né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g)*. 3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata *effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore* è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. 4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

Nel ribadire e specificare la previsione dell'art. 17 della 363, la norma aggiunge una importante specificazione. Non si fa riferimento in modo generico al percorso fuoripista, ma ai luoghi insistenti «oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste», introducendo così una nozione assente nella legge n. 363, la cui operatività è rimessa al concreto esplicitarsi dell'attività del gestore. Si parla infatti di «delimitazioni *poste* ai bordi delle piste». Ne discende una importante indicazione interpretativa.

Il fuoripista viene infatti spazialmente individuato non già in funzione di una delimitazione cartografica, ma dell'apposizione – contingente e verificabile in loco – di «delimitazioni» a carattere inevitabilmente mobile, che la legge fa obbligo al gestore di curare. Con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di una delimitazione siffatta, la previsione voluta dal legislatore piemontese, volta a ribadire e a meglio specificare l'esonero di responsabilità del gestore, si trasforma in una norma che potenzialmente estende l'ambito spaziale del bordo pista in modo indefinito, rendendo responsabile il gestore per l'incidente occorso allo sciatore su qualsiasi tracciato che non risulti collocato oltre le delimitazioni, quando queste ultime risultino assenti a valle del percorso

---

<sup>14</sup> Recita a sua volta la norma richiamata per identificare l'itinerario sciistico: «f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo».

intrapreso dallo sciatore infortunatosi (in assenza di idonee delimitazioni visive) entro i confini dell'area sciabile.

L'indicazione può essere avvalorata, *a contrario*, anche in base al disposto della lett. f), comma 2, dell'art. 4, ove si definisce il «percorso fuoripista o misto», ovvero «un'itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo».

E vediamo anche il caso della legge abruzzese del 2005.

Qui da un'interpretazione sistematica delle norme che riguardano il fuoripista, ovvero l'art. 99:

Sci fuoripista e sci alpinismo. 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, *purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe*. 2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata. 3. In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso. 4. *Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita*.

In uno con l'art. 4, che, nel formulare le definizioni impiegate nella legge, individua:

*g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non può premunirsi*. 3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti

e con l'art. 65, che nel definire i «percorsi occasionali», chiarisce che:

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi. 2. Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione "percorso privo di manutenzione" e con adeguata segnaletica. 3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista

si evince che, in assenza di apposizione di idonea delimitazione o di segnaletica esplicante in loco il divieto di accesso o di pericolo, il gestore può essere ritenuto responsabile di incidenti che si verificano nei percorsi fuoripista serviti da impianti di propria competenza.

Non solo, ma lo stesso effetto consegue laddove il percorso occasionale di cui all'art. 65 non sia provvisto di idonea segnalazione da parte del gestore.

Dunque nelle due regioni (ma come abbiamo visto anche la Liguria ha normato il punto sulla falsariga del Piemonte) che finora hanno voluto farsi carico di precisare la generica e normativamente non autosufficiente indicazione contenuta dall'art. 17, legge n. 363/2003, emerge il deciso superamento dell'idea di agganciare l'identificazione spaziale dei confini della pista a parametri cartografici, per favorire piuttosto una elastica concezione «relazionale-segnaletica» della nozione di fuoripista.

Il che induce a ritenere, per formulare una prima conclusione della nostra indagine, che le obbligazioni di sicurezza e responsabilità che la legge n. 363/2003 pone a carico del gestore, possiedono un ambito di efficacia spaziale che incontra limiti spaziali sicuri solo nella misura in cui il gestore stesso provveda a segnalare in modo chiaro e univoco all'utente dell'area sciabile che, proseguendo oltre un luogo ben individuato, che segna il limitare della pista, egli viene a trovarsi fuori dalla pista stessa, facendo cessare l'affidamento su cui l'utente può legislativamente e contrattualmente contare per il fatto di avere avuto accesso all'area sciabile, uno spazio vincolato ai minuziosi obblighi di messa in sicurezza che la definizione spaziale dell'area sciabile rende esigibili dall'utente dell'area stessa.

Ed è evidente come questa concezione relazionale-segnaletica del fuoripista faccia perno in ultima analisi sul principio dell'affidamento: l'utente dell'area sciabile può legittimamente confidare nelle obbligazioni di sicurezza del gestore fin tanto che quest'ultimo non metta in condizione l'utente di rendersi conto di proseguire la propria sciata in un percorso ove tali obbligazioni di sicurezza cessano e ciò *anche in condizioni di scarsa visibilità*.

Questa prima conclusione trova ulteriore conforto se si continua a scrutare nel diritto positivo di alcune regioni italiane, in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia.

Così recita la legge regionale Liguria 7 ottobre 2009 n. 40, Testo unico della normativa in materia di sport, art. 46:

Segnaletica delle piste: 1. Le piste aperte al transito degli utenti *sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro*. 2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5. 3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli

utenti. 5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche: a) *integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità*; b) all'inizio della pista, anche se posta all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatrice relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista; c) *lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1*; d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili; e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, *le informazioni relative alle condizioni atmosferiche*; f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita; g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap; h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI); i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

E nello stesso senso si veda, con non minor puntiglio, anche la legge Piemonte all'art. 23 (Obblighi di delimitazione delle piste):

1. *Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.* 2. *La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.* 3. *Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.* 4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere. 5. *La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26: a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate; b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza; c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.* 6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Non si sottrae a questo ordine di considerazioni la legge regionale Lombardia 8 ottobre 2002, n. 26, che all'art. 16, comma 11, reca:

Il gestore della pista è responsabile dello svolgimento dei compiti di servizio pista, in particolare: a) *della delimitazione della pista, in modo da consentire all'utente di riconoscere i bordi anche in condizioni di scarsa visibilità.*

Al termine di questa analisi approdiamo al paradosso del «regolatore zelante»: non esiste una nozione normativa di percorso fuoripista, sono anzi le stesse norme regionali che – sia pur in modo implicito o indiretto – indicano nella prospettiva relazionale-segnalatica e – con essa – nell'affidamento dell'utente delle aree sciabili il concetto che deve guidare l'interprete nella soluzione del problema di decifrare i confini spaziali del fuoripista per applicare il precetto dell'art. 17 della legge n. 363.

Ora, è noto che l'affidamento in ambito giuridico ha un referente assai preciso nel principio di buona fede o correttezza, principio che a sua volta è illuminante per definire il concetto di obbligazione. Anzi, come sappiamo dalla dibattuta vicenda del contatto sociale, l'affidamento, quale atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico, è ritenuto da taluni fonte autonoma di obbligazione. Ma una digressione in tal senso sarebbe superflua. Raggiungere la quota muniti di skipass significa poter esigere contrattualmente un ampio ventaglio di prestazioni a tutela della propria sicurezza, che si combinano integrandosi con i precetti posti dalla legislazione regionale. Di contatto sociale qui non c'è davvero bisogno (ammesso che ce ne sia sul piano generale).

Se questo è vero, possiamo cercare di trovare conferme a quanto finora si è detto scrutando la giurisprudenza e il modo in cui le corti hanno mostrato di gestire il problema interpretativo posto dal fuoripista.

## **4. Il fuoripista: cinetico, inconsapevole e volontario**

### **4.1. Il fuoripista cinetico**

Una prima classe di casi riguarda il fuoripista che potrebbe definirsi «cinetico». Di sicuro la nozione di «percorso fuori pista» impiegata dalla norma non si presta a considerare l'ipotesi dell'utente dell'area sciabile, che, perso il controllo della propria traiettoria mentre scia all'interno dell'area, per effetto delle leggi della fisica arresti la sua traiettoria oltre le palinature, impattando ostacoli naturali o artificiali posti oltre il limitare della pista stessa.

Così descritto, il fatto di ritrovarsi al di fuori del limitare della pista, e anche molto al di fuori di quel limitare, non ha nulla a che vedere – anche solo sul piano del significato letterale associabile all'espressione impiegata dal legislatore – con l'idea di transitare in (ciò che la norma non per caso cura di definire) un «percorso fuori pista». Semplicemente può accadere che lo sciatore venga proiettato fuori dall'area sciabile per effetto di una caduta occorsa dove le regole della legge n. 363/2003 devono trovare applicazione.

Del resto, sia prima che dopo l'entrata in vigore della normativa del 2003, la giurisprudenza non ha mai nutrito dubbi sul fatto che, nell'assolvere i propri obblighi precauzionali, il gestore dell'area sciabile debba valutare il rischio che lo sciatore fronteggi per l'eventualità di cadute o perdite di controllo che ne determinino la fuoriuscita di pista<sup>15</sup>.

Preciso obbligo del gestore nell'allestire i tracciati è condurre un giudizio prognostico di natura tecnica, volto a considerare i comportamenti ragionevolmente attesi da parte degli utenti delle piste<sup>16</sup>, per mettere in relazione il moto cinetico che tali com-

---

<sup>15</sup> Già App. Torino, 5 luglio 1997, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1998, p. 500, osservava che «la caduta di uno sciatore, anche se dovuta ad imperizia o imprudenza di quest'ultimo, non è evento imprevedibile od eccezionale; ne consegue che il gestore di un impianto sciistico risponde, a titolo di concorso col danneggiato, dei danni alla persona subiti da uno sciatore caduto e finito fuori pista, qualora la caduta stessa sia stata concausata dalle condizioni della pista (nella specie, la corte ha ritenuto responsabile nella misura del cinquanta per cento il gestore della pista che aveva omesso di apporre una recinzione ai lati della pista, così non impedendo che uno sciatore, caduto per propria imperizia, scivolasse fuori pista cadendo in un dirupo)».

<sup>16</sup> La natura relazionale di questa valutazione è evidente: il gestore può intervenire in precauzione per impedire o mitigare le conseguenze di una caduta in pista solo nella misura in cui l'evento «caduta o perdita di controllo» corrisponda a un moto di sciata conforme al comportamento di uno sciatore che in pista osservi i doveri di comportamento che gli competono per legge e per contratto, si veda per una compiuta analisi del problema U. IZZO, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci: alla ricerca di un senso*, in *Id.*, *La montagna*, cit., 3, p. 26 ss. Nel confermare implicitamente l'idea che il gestore dell'area sciabile possa essere chiamato a rispondere, ove uno sciatore perda il controllo del moto cinetico assunto in pista e impatti ostacoli posti fuori dall'area sciabile, i giudici di legittimità hanno però ritenuto che la condotta gravemente colposa di uno sciatore, il quale collida con un casotto dell'ENEL posto a diversi metri di distanza dal limitare della pista per la velocità abnorme raggiunta nella discesa, integra sia il fortuito nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. che la causa non imputabile nella valutazione dell'inadempimento delle obbligazioni di sicurezza assunte dal gestore nei confronti dell'utente per effetto della conclusione del contratto per la fruizione dell'area sciabile, Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563, in *Dir. turismo*, 2008, p. 47, con nota di STUCCHI. Nella giurisprudenza di merito (tutte le massime e i testi integrali delle sentenze citate di seguito sono in [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it)) l'eccesso di velocità dello sciatore, unitamente alla considerazione che non sia esigibile costellare di materassi l'alberatura posta ai margini di una pista blu (contro la quale lo sciatore, uscendo di pista, era finito, con esiti mortali) conducono ad esonerare da responsabilità il gestore in Trib. Bolzano, 5 ottobre 1993. In Trib. Bolzano, 3 marzo 2003, poi confermata da App. Trento, 28 aprile 2004, al medesimo esito negativo accede la domanda risarcitoria promossa da una sciatrice impegnata in una pista di facile percorrenza e fuoriuscita dalla stessa impattando una colonnina non protetta in una giornata caratterizzata da perfetta visibilità. Ancora Trib. L'Aquila, 21 aprile 2012 ritiene che il gestore di un'area sciabile non risponda per i danni occorsi a un utente che, perso autonomamente il controllo della propria traiettoria, cada a terra impattando una barriera antivalanghe ubicata all'esterno del tracciato (nella specie, l'utente era intento a sciare lungo un tracciato quando, perso il controllo della propria traiettoria, cadeva a terra, arrestando la propria corsa contro una barriera ubicata a più di 15 metri dal bordo pista). La corte abruzzese, riconosciuta l'applicabilità della disciplina contrattuale al rapporto gestore-utente, rileva come l'esigibilità dell'attività precauzionale dovuta contrattualmente dal gestore cessi ai bordi della pista, specie quando quest'ultima sia ben visibile e sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza; ritiene inoltre astrattamente configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., escludendola però nella fattispecie sul rilievo che il potere di controllo e conseguentemente la responsabilità del gestore non può ritenersi estendibile a situazioni di rischio esterno normalmente esistenti, come quelle naturali o quelle cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica. Per contro, secondo Pret. Brunico, 28

portamenti lasciano ipotizzare durante la percorrenza di un determinato tratto di pista con lo stato dei luoghi corrispondenti ai possibili scenari di caduta. Da questa delicata valutazione, che quando viene ricomposta *ex post* in un'aula di giustizia deve per quanto possibile mondarsi dall'*hindsight bias* determinato dall'essere (in quel contesto valutativo) a conoscenza che un incidente si è comunque verificato, o dalla circostanza che il gestore – dopo il verificarsi dell'incidente di cui è causa – abbia deciso di apprestare maggiori misure precauzionali in quel tratto di pista (a pena di incentivare i gestori a lasciare immutati i luoghi – ma il discorso è evidentemente diverso se risulti che in quel tratto di pista si erano già verificati precedenti incidenti) dipende il concreto atteggiarsi dell'obbligo di eliminare ostacoli naturali e/o artificiali posti oltre le pailature e di installare – nei tratti di pista che si reputano interessati dal rischio del fuori pista cinetico – adeguate precauzioni passive, protezioni fisiche e/o reti di contenimento concepite in modo da mitigare il rischio di danno atteso, senza costituire a loro volta un pericolo aggiuntivo per l'incolumità degli sciatori<sup>17</sup>.

---

febbraio 1995-13 marzo 1995, risponde del reato di lesione colpose l'amministratore della società di gestione di un'area sciabile che non provvede a far rimuovere un traliccio dell'Enel abbandonato posto a circa un metro e mezzo dal limitare della pista, impattando il quale si era infortunato un minore dopo aver perso l'equilibrio sciando normalmente in un tratto di pista adeguato alle proprie capacità tecniche. Non diversamente e sempre in sede penale Trib. Rovereto, 9 giugno 1999-31 luglio 1999 condanna per lesione colpose il legale rappresentante della società di gestrice dell'area sciabile, unitamente ai tecnici incaricati, nel caso di una sciatrice che aveva perso il controllo degli sci ed era caduta da una pista che passava su un ponticello non adeguatamente protetto per scongiurare tali eventualità. Per Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico, 6 aprile 2005, il gestore risponde anche in base ad una valutazione impostata sul mero 2043 c.c. se omette di predisporre una rete di protezione a ridosso di una curva per arrestare o mitigare la caduta fuori pista di un minore che perda il controllo e sia proiettato nella scarpata sottostante, anche se nella fattispecie l'entità del risarcimento viene dimidiata in ragione del comportamento colposo tenuto dal danneggiato che risultava aver percorso la pista a velocità eccessiva. Anche Trib., 29 luglio 1989 sancisce la responsabilità per colpa aquiliana del gestore nel caso di una caduta in una scarpata dello sciatore al quale veniva però ascritto un concorso di colpa nella misura di 2/3 del danno per la velocità inadeguata ed eccessiva raggiunta prima dell'incidente. Per Trib. Bolzano, 31 agosto 1996 il gestore versa in colpa aquiliana per il danno occorso ad una sciatrice caduta in pista e precipitata fuori di essa in un dirupo protetto da una rete di contenimento risultata inadeguata, e la stessa conclusione è raggiunta in una fattispecie analoga da App. Trento, 6 luglio 2004, dichiarando in quel caso anche la responsabilità solidale della scuola di sci alla quale la danneggiata si era rivolta per ricevere la lezione durante la quale era occorso l'incidente. Non diversamente e sempre in base ad un riscontro di colpa aquiliana, Trib. Bolzano, 11 aprile 2008 imputa al gestore (escludendo per contro profili di responsabilità della scuola di sci) il danno subito da una sciatrice allieva principiante che scivola all'indietro sulle code degli sci indossati per la prima volta precipitando in un crepaccio non protetto, sul rilievo – forse condizionato da una dose eccessiva di *post hoc ergo propter hoc* – che le recinzioni devono essere previste per contenere lo sciatore anche in quei tratti ove scivolamenti fuori pista possono occorrere in conseguenza di malori. Trib. Bolzano, sez. dist. di Bressanone, 21 maggio 2007, infine condanna il gestore sia in base all'art. 2051 c.c. che per effetto dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del danneggiato con l'acquisto da parte di quest'ultimo dello ski pass in un caso che aveva visto lo sciatore proiettarsi fuori pista in prossimità di una curva non protetta per effetto dell'improvviso distacco degli sci, senza ravvedere in tale evenienza un concorso di colpa del danneggiato.

<sup>17</sup> Si tratta di una valutazione squisitamente tecnica implicante la valutazione di molteplici fattori attinenti alla conformazione fisica della pista, alla sua pendenza, all'esposizione solare, all'alberatura circostante, al progresso verificarsi di episodi di fuoriuscita di pista da parte dell'utenza. Essa pertanto non è irraggiunta-

## 4.2. Il fuoripista inconsapevole

Rispetto al fuori pista cinetico, il fuoripista inconsapevole è un fenomeno che innescava problemi di maggior momento. La circostanza – lo si intuisce – è quella dello sciatore che non si avvede di aver impostato la propria sciata in un tratto innevato posto al di là dal perimetro dell'area sciabile e come tale non soggetto alle obbligazioni di sicurezza del gestore. È in casi del genere che il dispositivo dell'art. 17, legge n. 363/20003 genera perplessità applicative nella misura in cui l'enunciato, nell'impiegare in senso definitorio negativo la nozione di «percorsi fuori pista serviti dagli impianti», utilizza la nozione di pista, rinviando alla necessità di identificare quali confini spaziali siano associabili a questa nozione, che non trova alcuna esplicitazione nell'articolato della 363. Nel riportarci alle conclusioni già raggiunte in esito alla disamina della normativa regionale, si può qui ripercorrere un precedente di merito – Trib. Sondrio, 17 ottobre 2013 – che è pubblicato in [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it), la cui massime recitano:

*I gestori delle aree sciabili fra le quali insista un percorso di collegamento (ski weg) non possono invocare l'esclusione di responsabilità prevista dell'art. 17 l. n. 363/03 per i danni occorsi a uno sciatore precipitato in un dirupo transitando su detto percorso, ove, sebbene il percorso non fosse compreso nell'area sciabile descritta dalle planimetrie allegare alle autorizzazioni all'apertura dell'area sciabile ottenute dai gestori, risulti che prima del sinistro lo ski weg fosse regolarmente utilizzato da un numero consistente di sciatori e che gli stessi gestori avevano provveduto alla battitura dello ski weg per rendere più sicuro il transito dell'utenza.*

*I gestori delle aree sciabili collegate tramite un percorso di collegamento (ski weg) rispondono solidalmente, sia in via extracontrattuale in base agli artt. 2043 e 2051 c.c. che contrattualmente a seguito dell'acquisto dello skipass, nei confronti dello sciatore infortunatosi transitando su tale percorso, ove omettano di segnalare con opportuni cartelli e delimitazioni la circostanza che il tratto di pista è posto all'esterno dell'area sciabile, né, in difetto di tali precauzioni, può essere ascritto allo sciatore infortunatosi un concorso di colpa nella verifica del sinistro in cui è incorso.*

La pronuncia in esame contribuisce a fare chiarezza su questa seconda dimensione problematica del fuoripista, che investe un aspetto assai rilevante nella gestione quotidiana della sicurezza degli utenti di un'area sciabile.

Chiamato a pronunciarsi in merito a un gravissimo sinistro occorso a uno sciatore percorrendo un tratto di pista che i gestori dell'area sciabile assumevano insistere fuori del perimetro planimetrico individuato nell'autorizzazione amministrativa all'apertura

---

bile in un set di prescrizioni standard, ma deve necessariamente fare i conti con numerose variabili che vanno soppesate tecnicamente, analizzando in concreto il tratto di pista oggetto di valutazione, fermo restando che, una volta che si sia deciso di adottarle, le strutture protettive vanno tenute in efficienza e migliorate nel tempo anche in funzione del progredire delle tecnologie di sicurezza. Sul punto le osservazioni di C. BRUCCOLERI, *La tutela del bordo pista*, relazione presentata al III Forum Giuridico della Neve di Bormio 2007, in rete: [http://www.bormioforumneve.eu/pdf\\_3forum/BRUCCOLERI2007.pdf](http://www.bormioforumneve.eu/pdf_3forum/BRUCCOLERI2007.pdf); 5-6.

dell'area sciabile, il Tribunale di Sondrio individua gli elementi fattuali suscettibili di estendere i confini spaziali delle obbligazioni di sicurezza del gestore, mediante un'argomentazione attenta a valutare in concreto la relazione corrente fra obblighi di sicurezza del gestore e condotta dello sciatore.

La sentenza riguarda un tragico incidente occorso a un turista straniero impegnato a sciare in un comprensorio lombardo. Una coppia di turisti svedesi trascorre qualche giorno di vacanza sui pendii innevati della Valtellina.

Nel corso di una mattinata caratterizzata da foschia, il marito compie un percorso in solitario, mentre la moglie segue una lezione di sci. Nel discendere, lo sciatore scorge la consorte sulla pista situata sul versante opposto della piccola valle ove scorre la pista che lui sta discendendo, che in realtà è parte di un'area sciabile di competenza di un diverso gestore. Decide quindi di raggiungerla, impegnando un tratto innevato che sembra collegare le due aree sciabili. Attraversa l'avvallamento che separa i due versanti della montagna, ove d'estate corre un rio coperto di neve all'epoca dei fatti. Il passaggio appare battuto e interessato dal transito di altri utenti.

A metà del tragitto la superficie nevosa cede improvvisamente, facendo precipitare in un dirupo il malcapitato sciatore, che rovina per tre metri, arrestando la sua caduta sul greto del torrente innevato. Soccorso dalle forze dell'ordine, l'infortunato viene elitrasmportato in ospedale ove gli vengono diagnosticati un trauma cranico e un politrauma con fratture tali da comportare l'irreversibile perdita dell'uso degli arti inferiori.

Lamentando l'omessa segnalazione del pericolo sotteso alla mancata messa in sicurezza del tratto di collegamento teatro dell'incidente, lo sfortunato sciatore promuove azione contro le parti che appaiono legittimate passive della propria pretesa risarcitoria: i gestori di entrambe le aree sciabili collegate dal passaggio in questione e il Comune che risulta proprietario di una parte del terreno di verificaione del sinistro.

Il processo conosce una fase introduttiva piuttosto articolata. Uno dei gestori convenuti ottiene la chiamata in causa di una società proprietaria di un'altra porzione del terreno ove insiste l'area sciabile, mentre varie compagnie assicurative vengono chiamate in causa in manleva dai gestori delle aree sciabili evocati in giudizio. L'istruzione processuale non è meno impegnativa: oltre alla C.T.U. per ricostruire lo stato dei luoghi e la verosimile dinamica del sinistro sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri nell'immediatezza dell'incidente (un mezzo di prova quasi sempre necessitato dalla particolare volatilità probatoria che caratterizza i luoghi del contenzioso sciistico) e a quella necessaria a valutare i gravi danni patiti dall'attore, vengono acquisiti gli interrogatori formali delle parti, oltre alle testimonianze di ben sedici persone fra addetti ai lavori e turisti presenti in prossimità dell'accaduto.

I giudici ne traggono un quadro probatorio che avvalora i seguenti fatti: a) per il passaggio fra i due tracciati degli opposti versanti della montagna esisteva un tratto di collegamento individuato in corrispondenza del percorso effettuato dall'attore; b) tale tratto di collegamento era utilizzato frequentemente da un numero consistente di sciatori; c) il responsabile piste incaricato dal gestore di una delle due aree aveva dato ordine ai propri addetti di provvedere al livellamento e alla battitura col gatto delle nevi del tratto di collegamento, allo scopo di rendere più sicuro l'attraversamento che gli

sciatori erano soliti effettuare in ogni caso; d) la presenza di un dirupo – occulto e imprevedibile – lungo il tratto in questione costituiva un’oggettiva insidia per l’utenza; e) il giorno di verifica del sinistro mancavano cautele volte a tutelare gli sciatori dai pericoli sottesi all’attraversamento del tratto, nonché qualsiasi segnale che avvertisse del pericolo o vietasse la percorrenza del medesimo; f) protezioni stabili erano apparse solo all’indomani del sinistro; g) il geologo dipendente della comunità montana cui competeva l’autorizzazione delle aree sciabili coinvolte nella controversia confermava che il tratto in questione, pur non compreso nel perimetro planimetrico delle aree sciabili autorizzate, identificava tecnicamente uno *ski weg*, ovvero «un tratto aperto per consentire il passaggio degli sciatori da una pista all’altra», la cui apertura all’utenza era però stata subordinata ad un’autorizzazione tecnica che nella circostanza risultava non essere mai stata rilasciata.

Munito di un siffatto quadro probatorio, il Tribunale valtellinese – richiamando l’art. 17, legge n. 363/2003 – ha buon gioco nell’escludere che il passaggio in questione identifichi un «percorso fuori pista servito dagli impianti» delle aree sciabili coinvolte nella controversia. Il passaggio è invece ritenuto parte integrante delle aree sciabili gestite dai convenuti e come tale sottoposto agli obblighi di sicurezza e responsabilità sanciti dagli artt. 3 e 7 della normativa del 2003, in ciò uniformando il giudizio sulle statuizioni già raggiunte in sede penale dal Giudice di pace di Tirano e poi confermate in sede di legittimità dalla Cassazione penale.

Ne consegue la responsabilità di entrambe le aree sciabili collegate dallo *ski weg*, che viene sancita sia in via contrattuale che extracontrattuale. Per il Tribunale, infatti, entrambi i gestori rispondono di una manifesta colpa aquiliana per aver disposto la battitura del passaggio senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione all’apertura del passaggio da parte della Comunità montana e senza aver applicato nella circostanza le precauzioni prescritte dalla normativa sulla sicurezza delle aree sciabili.

Anche l’art. 2051 c.c. viene posto a capo dell’imputazione del danno, posto che la riconduzione del teatro dell’incidente all’area sciabile rileva ai sensi della legge n. 363/2003 e costituisce in custodia entrambi i gestori. E non manca di essere dichiarato l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello sciatore infortunato dal gestore che aveva venduto lo skipass di cui lo sciatore fruiva il giorno dell’incidente. Degna di nota, infine, è la motivazione con la quale la sentenza in esame considera la possibilità di estendere la responsabilità in capo alla società e al comune proprietari di parte dei terreni sui quali insiste l’area sciabile interessata dal sinistro.

Rilevando come la successione degli atti di concessione e dei contratti di affitto che nel tempo avevano interessato le aree confermi che la qualifica di gestore rilevante ai sensi della legge n. 363/2003 può riconoscersi unicamente ai gestori evocati in giudizio, la corte osserva come in astratto l’art. 3 della legge in questione non impedisca di ritenere che il proprietario dell’area sui cui un gestore esercita la propria attività possa essere chiamato a rispondere in base all’art. 2051 c.c. ove l’infortunio occorso allo sciatore appaia determinato «da caratteristiche strutturali della cosa preesistenti alla sua concessione in uso al gestore o dalla violazione di obblighi non direttamente imputabili al gestore», salvo però concludere che nel caso di specie l’infortunio dipende dal mancato assol-

vimento di obblighi gravanti esclusivamente sulla figura del gestore, così esonerando dall'addebito risarcitorio sia la società che il comune proprietari dei terreni.

Dall'esame delle circostanze probatorie la Corte ritrae poi la convinzione di non poter ravvedere alcun addebito di concorso di responsabilità nella condotta del danneggiato, che pertanto si vede riconoscere un risarcimento assai cospicuo per le gravissime lesioni sofferte, solidalmente imputato alle due società esercenti la gestione delle aree sciabili collegate dallo *ski weg* teatro del sinistro. Infine, non tutte le domande di manleva spiegate da entrambi i gestori contro i propri rispettivi assicuratori vengono accolte, poiché in un caso il diritto all'indennità viene dichiarato prescritto.

### 4.3. Il fuoripista volontario sorvegliato dall'affidamento

È dunque evidente che il fuoripista volontario e il regime di sostanziale piena assunzione del rischio cui soggiace lo sciatore al di là del limitare delle piste è governato dal principio dell'affidamento. L'affidamento dello sciatore è il concetto attorno cui ruota la soluzione del problema posto dalla necessità di delimitare spazialmente l'ambito di operatività degli obblighi di sicurezza posti dalla legge n. 363/2003 in capo al gestore dell'area sciabile. Affidamento che, sotto il profilo civilistico e nella prospettiva di un giudizio di responsabilità per inadempimento, assume un preciso referente nel concetto di buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni che il gestore assume nei confronti dell'utente dell'area sciabile a seguito della conclusione di un contratto per la fruizione dell'area sciabile stessa. Si tratta di un concetto di cui ancora una volta è opportuno cogliere sul piano operativo la dimensione relazionale.

Tale dimensione fa leva sull'atteggiarsi in concreto di una serie elementi. Da una parte l'obbligo del gestore di delimitare fisicamente o rendere in altro modo conoscibile, anche in caso di visibilità limitata, il confine spaziale della pista. Dall'altro l'obbligo dello sciatore di comportarsi anch'egli secondo la diligenza da quest'ultimo esigibile nella fruizione del contratto e dunque di attenersi alle indicazioni che il gestore mette a sua disposizione per rendersi conto di essere in procinto di abbandonare la pista, col suo corredo di obbligazioni di sicurezza legislativamente prescritte.

Chi ha potuto osservare il video circolato in rete registrato dalla Go-pro montata sul casco di Michael Schumacher durante la tragica sciata (oggi non più disponibile in rete), ha potuto avvedersi che il campione tedesco si era fermato per qualche secondo sul limitare della pista solcata, attratto dalla tentazione di attraversare, in un giornata dominata da uno splendido sole con visibilità perfetta, un tratto nevoso che separava la pista ove egli si trovava da una pista che scorreva in parallelo sul declivio, ove peraltro, in assenza di alcun elemento che delimitasse visivamente lo spazio della pista da quell'area nevosa, era possibile scorgere i solchi di altri sciatori che avevano tentato con successo quel passaggio reso così invitante da una neve intonsa e scintillante al sole. Sappiamo come è finita. Ma senza quei secondi di esitazione registrati da una videocamera, è assai probabile che i gestori del comprensorio sciistico di Albertville sarebbero stati chiamati a rispondere civilmente delle conseguenze tragiche recate al mago delle piste da quell'attraversamento in fuoripista.

Facendo riferimento ad uno strumentario di analisi sviluppato in altra sede, l'obbligo di delimitazione del bordo pista identifica una precauzione durevole, con la conseguenza di rendere ipotizzabile che l'atteggiarsi dell'onere della prova, ove venga lamentato un danno discendente dall'inadempimento del gestore, sia collocato, dopo l'allegazione dell'utente, in capo al gestore stesso<sup>18</sup>, sempre facendo salva la possibilità che il gestore provi che le circostanze di verifica del sinistro oltre il bordopista siano dipese dall'incapacità cognitiva o tecnica dimostrata nell'occasione dall'utente.

In chiusura, per completare il quadro, possono richiamarsi due proposte di legge che hanno tentato di farsi carico del problema di cui si è discusso fin qui.

Con riferimento al fuori pista volontario va ricordato l'ormai risalente disegno di legge presentato dalla Senatrice Lanzillotta l'11 aprile 2014<sup>19</sup>. Che si propone di modificare l'art. 17, legge n. 363/2003 nel modo che segue.

Art. 17. (*Sci fuori pista e sci-alpinismo*)

1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-bis.

2. I soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sci fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici di soccorso per garantire un idoneo intervento.

2-bis. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

Di contro, il Disegno di Legge n. 2648, presentato al Senato il 17 gennaio 2017 dal Senatore Berger<sup>20</sup>, prende posizione sul problema lasciando inalterato il testo dell'art. 17 vigente, ma innovando il testo dell'attuale art. 20, legge n. 363/2003 nel modo che segue (innovazioni in corsivo).

Art. 20. (*Snowboard e altre pratiche sportive*)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard e le altre tecniche di discesa.

1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica denominata *nordic walking*, che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e del rischio valanghe, ferma restando comunque l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17.

Art. 21. (*Soggetti competenti per il controllo*)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,

<sup>18</sup> Sul concetto di «precauzione durevole» sia ancora consentito il rinvio a U. IZZO, *Allocare il costo sociale degli incidenti sui campi da sci: alla ricerca di un senso*, cit., p. 93 ss.

<sup>19</sup> Per alcune osservazioni su tale proposta di legge, M. CHIARINI, *Proposta di legge Lanzillotta sullo sci da pista (ed altro): alcuni spunti di riflessione*, in [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it).

<sup>20</sup> Il cui testo completo è pubblicato in [www.dirittodeglisportdelturismo.it](http://www.dirittodeglisportdelturismo.it).

nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione nei confronti dei soggetti inadempienti.

1-bis. Ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali di controllo di cui al comma 1, tra i soggetti ivi indicati e i gestori delle aree sciabili attrezzate, anche in consorzio tra loro, possono essere stipulate apposite convenzioni per disciplinare le concrete modalità di effettuazione del servizio, compresa la messa a disposizione della struttura di ricovero e dell'attrezzatura di equipaggiamento.

## Abstract

*The contribution explores the notion of “fuoripista” or the portion of snow trail that is geographically situated outside the marked snow path patrolled and prepared by the administrator of the ski resort, relevant for civil law purposes for the assessment of the civil liability of the operator in case of accidents occurred to the skier near or beyond the boundaries of the skiable area. The analysis is carried out in the light of the case-law and of the relevant state and regional legislation.*

**Keywords:** ski; backcountry skiing; contract law; civil liability; trust.